9. *Articolo 11*

9.1. Oltre al Parlamento europeo, anche il Comitato economico e sociale dovrebbe essere informato ogni due anni sullo stato d'applicazione della direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1983.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
François CEYRAC

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio concernente l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi residuati dei processi di depurazione

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 264 dell'8 ottobre 1982, pagina 3.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 28 settembre 1982 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 205ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 23 e 24 febbraio 1983.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 28 settembre 1982 in merito alla proposta di direttiva concernente l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi residuati dei processi di depurazione,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «ecologia, salute pubblica e consumo» l'incarico di predisporre un parere in materia (decisione del 13 ottobre 1982),

visto quanto deliberato dalla predetta sezione il 1° febbraio 1983 (72ª riunione),

ascoltata la relazione presentata dal relatore Kolble,

visto quanto deliberato dai propri membri nella 205ª sessione plenaria del 23 e 24 febbraio 1983 (seduta del 24 febbraio),

HA ADOTTATO

all'unanimità

IL SEGUENTE PARERE:

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato si compiace della proposta di direttiva, che tende ad armonizzare le disposizioni relative all'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione, utilizzazione auspicabile ai fini dello smaltimento dei rifiuti, come pure per ragioni di natura ecologica. La Commissione si propone di procedere a tale armonizzazione tenendo conto delle esigenze di protezione sia della salute pubblica e dei consumatori, sia dell'ambiente, prestando al tempo stesso attenzione ai legittimi interessi dell'agricoltura.

1.2. Tale iniziativa presuppone dunque che i fanghi utilizzati siano resi inoffensivi prima del loro impiego in agricoltura e che venga evitata una non giustificata graduale concentrazione di tali sostanze nei suoli.

1.3. A giudizio del Comitato, gli obiettivi fondamentali a tale riguardo sono la garanzia di una produzione alimentare a foraggera esente da contaminazioni, il mantenimento della fertilità dei suoli e la protezione delle acque sia sotterranee che superficiali.

1.4. Inoltre, un'utilizzazione corretta dei fanghi di depurazione richiede un orientamento adeguato dei produttori agricoli sulle precauzioni che vanno prese per evitare qualsiasi contaminazione indesiderabile delle culture, siano esse destinate al consumo umano o al bestiame.

1.5. Gli utilizzatori non dovrebbero comunque essere ritenuti responsabili, in quanto spetta agli impianti di depurazione assicurare che i fanghi rispondano esattamente ai valori imperativi previsti dalla direttiva.

1.6. Per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico, la Commissione non propone ancora dei metodi di analisi e di misura uniformi; il Comitato ritiene urgente regolamentare sin d'ora l'utilizzazione dei fanghi di depurazione sottomettendoli a norme armonizzate in tutti gli Stati membri, pur essendo consapevole dell'insufficienza di tale azione. Il Comitato invita inoltre la Commissione a prestare una particolare attenzione all'elaborazione di metodi omogenei di analisi e di misura e ad accelerare se possibile l'emanazione di disposizioni in materia.

1.7. La Commissione ha scelto di istituire una procedura di ricorso al Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico per allineare appunto al progresso tecnico i valori limite ed i metodi di campionamento e di analisi: il Comitato economico e sociale non avrà dunque la possibilità di pronunciarsi. Il Comitato chiede quindi che la Commissione proceda quanto meno a delle consultazioni con i rappresentanti degli ambienti interessati presenti al proprio interno prima di presentare le sue proposte di modifica al Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico.

1.8. Il Comitato presuppone che la Commissione stia proseguendo attivamente i suoi sforzi tesi, attraverso l'applicazione della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, relativa all'inquinamento provocato da alcune sostanze pericolose versate nelle acque della Comunità, ad evitare quanto più possibile, grazie a misure «alla fonte», che delle sostanze pericolose penetrino nei fanghi di depurazione.

2. **Osservazioni particolari**

Articolo 2

2.1. La Commissione esclude dal campo d'applicazione della direttiva i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione che servono durante tutto l'anno meno di 5 000 abitanti e che trattano esclusivamente acque di rifiuto urbane o assimilate. Il Comitato si chiede se il limite di 5 000 abitanti sia giustificato, tenuto conto della concentrazione urbana esistente in numerose regioni della Comunità, e se non sia invece opportuno, in determinati casi specifici, avvalersi della deroga prevista dall'articolo 12.

Articolo 3

2.2. Il Comitato constata che per alcuni elementi quali il cromo, il mercurio e l'arsenico la Commissione non ha fissato valori imperativi, mentre sarebbe urgente farlo. In tale contesto il Comitato sottolinea inoltre il pericolo che ciò provochi delle distorsioni e suggerisce di rimediarvi.

Articoli 4, 5 e 6

2.3. Il Comitato approva il sistema, che è alla base della proposta di direttiva, della limitazione del tenore di sostanze pericolose nei fanghi di depurazione (articolo 4), della limitazione dello spandimento (articolo 5) e della limitazione della concentrazione di sostanze pericolose nei suoli (articolo 6).

2.4. Tuttavia, sebbene il Comitato giudichi sufficienti, nella loro formulazione specifica, le disposizioni degli articoli 5 e 6, esso formula seri dubbi circa l'adeguatezza del disposto dell'articolo 5 in rapporto all'allegato I B, soprattutto se si tiene conto del fatto che, nell'interesse della protezione dell'ambiente e dell'agricoltura, è necessario assicurare, *per un periodo quanto più lungo possibile,* che il tenore di sostanze pericolose nei suoli non raggiunga i valori limite fissati. Il Comitato raccomanda dunque, nell'interesse di una garanzia di sicurezza a più lungo termine per tutta la Comunità, che la limitazione obbligatoria delle applicazioni prevista all'articolo 5 venga resa nettamente più severa (ad esempio prolungando opportunamente il periodo di calcolo di 10 anni attualmente previsto).

Articolo 8

2.5. Il Comitato ritiene che il termine minimo di 6 settimane previsto in tale articolo per il raccolto dei prodotti coltivati su suoli dove sono stati sparsi i fanghi sia in alcuni casi insufficiente e non tenga conto di

talune situazioni locali; sarebbe dunque opportuno, come peraltro la Commissione rileva nella relazione, prevedere termini differenti sulla base delle condizioni locali.

Il Comitato ritiene peraltro che sarebbe preferibile precisare il paragrafo 3 nel modo seguente:

«Gli Stati membri vietano lo spandimento dei fanghi sulle colture di prodotti che verrebbero in contatto diretto con essi e che vengono forniti crudi ai consumatori».

Articolo 9

2.6. Secondo il Comitato, il tenore di pH indicato all'articolo 9 non tiene conto di tutte le caratteristiche locali del suolo.

Articolo 17

2.7. Il Comitato chiede che le relazioni che saranno trasmesse dagli Stati membri alla Commissione contengano anche l'indicazione dei metodi di campionamento e di analisi utilizzati in ciascun paese, affinché la Commissione possa più agevolmente definire un metodo di analisi comune.

2.8. Il Comitato propone di aggiungere, dopo le parole «difficoltà incontrate» (terzultima riga dell'articolo), la frase seguente:

«Gli Stati membri devono inoltre riferire su qualsiasi malattia o effetto negativo rilevati nell'uomo, gli animali o le piante e imputabili allo spandimento dei fanghi o da questi provocati».

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1983.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale

François CEYRAC

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai non salariati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 27 gennaio 1983 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 51, 198 e 235 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 205ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 23 e 24 febbraio 1983.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51, 198 e 235,

vista la richiesta di parere del Consiglio delle Comunità europee sulla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai non salariati ed ai loro